-dizione in abbonamento postale - Gruppo II/A/70%

Parti I-II (Serie generale)
Anno 21° - Numero 6

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA
REGIONE DELL'UMBRIA

PARTI PRIMA E SECONDA — PERUGIA - 7 febbraio 1990 — *Si pubblica di regola il mercoledì con esclusione dei giorni festivi*

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - PERUGIA

Avvertenze: Il Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria si pubblica in Perugia ed è suddiviso in cinque parti: nella PRIMA parte sono pubblicati le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli atti contenenti indirizzi con carattere di generalità rivolti ad amministrazioni pubbliche o a categorie di soggetti, i decreti del Presidente della Giunta e degli assessori — integralmente o in sunto —, nonché le disposizioni, gli atti e i comunicati emanati dagli organi regionali; nella SECONDA parte sono pubblicati le leggi e i decreti dello Stato che interessano la Regione nonché gli atti di promovimento dei giudizi dinanzi alla Corte Costituzionale ed i dispositivi di sentenze e ordinanze della Corte che riguardino leggi della Regione; (le parti I-II sono pubblicate in un unico fascicolo); nella TERZA parte sono pubblicati gli annunzi e gli avvisi prescritti dalle leggi e dai regolamenti della Regione e quelli liberamente richiesti dagli interessati, nonché gli avvisi di gara degli appalti di cui alla legge 2-2-1973, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, ed alla L.R. 20-5-1986, n. 19; nella QUARTA parte sono pubblicate le determinazioni del Comitato regionale di controllo sugli atti degli Enti locali e delle sue Sezioni; nella QUINTA parte sono pubblicate le proposte di atti legislativi, regolamentari e amministrativi di carattere generale, ai sensi della L.R. 10-7-1972, n. 4, modificata e integrata dalla L.R. 4-7-1977, n. 31, con la indicazione degli eventuali incontri partecipativi e dei termini entro cui le procedure di partecipazione debbono essere espletate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO SONO RIPORTATI IN ULTIMA PAGINA

SOMMARIO

PARTE PRIMA

Sezione I

LEGGI E REGOLAMENTI

EGGE REGIONALE 25 gennaio 1990, n. **4.**

Norme in materia di bonifica. Nuova disciplina dei Consorzi di bonifica Pag. 156

Sezione II

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

CRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 gennaio 1990, n. **46.**

.N.E.L. Gruppo impianti Nera Velino - Papigno (TR). erminazione dell'indennità provvisoria di occupazione di asservimento degli immobili occorsi per la realizzione dell'elettrodotto A.T. 150 Kv, collegante la C.P. di a Montoro, linea FF.SS. Villa Valle Orte, nel comune larni (TR) Pag. 167

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 gennaio 1990, n. **47.**

Legge regionale 9 maggio 1977, n. 20. Sostituzione membro della commissione regionale tecnico-amministrativa Pag. 168

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 gennaio 1990, n. **48.**

D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915. Comune di Massa Martana. Approvazione progetto adeguamento impianto di incenerimento per lo smaltimento dei cascami provenienti dal mattatoio comunale e autorizzazione alla gestione Pag. 168

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 gennaio 1990, n. **49.**

Comune di Lugnano in Teverina. Piano di lottizzazione di ufficio. Dichiarazione di pubblica utilità ai fini della procedura espropriativa Pag. 169

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 gennaio 1990, n. **50.**

Comune di Perugia. Esproprio a favore del Comune dei beni immobili occorrenti per la sistemazione della strada di S. Giacomo in località Fontignano . Pag. 169

PARTE PRIMA

LEGGI - REGOLAMENTI DECRETI - ATTI DELLA REGIONE

Sezione I

LEGGI E REGOLAMENTI

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1990, n. 4.

Norme in materia di bonifica. Nuova disciplina dei Consorzi di bonifica.

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Oggetto.

1. La presente legge, in attuazione dello Statuto della Regione dell'Umbria ed in armonia con la programmazione economica nazionale e regionale e con la pianificazione territoriale, disciplina gli interventi in materia di bonifica, finalizzati al razionale utilizzo ed alla tutela del territorio e dell'ambiente, con particolare riferimento alle risorse idriche, anche ai fini della trasformazione e del miglioramento degli ordinamenti produttivi.

TITOLO I

ATTIVITÀ DI BONIFICA

Art. 2.
Quadro degli interventi.

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1 la Regione provvede alla programmazione degli interventi di bonifica, nonché di tutela ed utilizzazione delle risorse idriche, mediante piani comprensoriali di bonifica.

Art. 3.
Comprensori di bonifica.

1. Ai fini della omogeità e funzionalità degli interventi e nel rispetto delle sue caratteristiche idrografiche, il territorio regionale è suddiviso in comprensori, così come cartograficamente individuati nell'allegato A che fa parte integrante della presente legge, corrispondenti ai seguenti bacini:

1) Alto Tevere - Assino
2) Chiascio
3) Trasimeno - Medio Tevere - Nestore
4) Topino - Marroggia
5) Chiani - Paglia
6) Alto Nera
7) Basso Nera - Basso Tevere.

Art. 4.
Integrazioni.

1. Al fine di pervenire ad un organico coordinamento degli interventi, i territori elencati nella tabella A, che fa parte integrante della presente legge, sono inclusi nei comprensori di bonifica montana di cui alle tabelle B e C della legge regionale n. 12 del 1° aprile 1985, ai sensi del primo comma dell'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

Art. 5.
Piani di bonifica.

1. I Consorzi di bonifica interessati predispongono, entro due anni dalla approvazione dei piani di bacino di cui all'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, i piani di bonifica dei comprensori di cui all'allegato A, in armonia con gli obiettivi della programmazione regionale e della pianificazione territoriale.

2. Le deliberazioni di adozione delle proposte di piano sono pubblicate nel *Bollettino Ufficiale* della Regione, in almeno due quotidiani a diffusione regionale e negli albi delle Comunità montane, del Comune e degli stessi Consorzi di bonifica. Le proposte di piano sono depositate per trenta giorni consecutivi presso le sedi dei Consorzi di bonifica ai quali gli interessati possono presentare osservazioni, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione delle stesse nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

3. I Consorzi pronunciatisi sulle singole osservazioni, inviano i piani unitamente alla documentazione relativa alla fase di pubblicazione alle Comunità montane territorialmente competenti, le quali deliberano il proprio parere entro trenta giorni e li trasmettono quindi alla Giunta regionale per l'approvazione.

4. Fino alla costituzione dei Consorzi di bonifica, le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate dalle Comunità montane territorialmente competenti che a tal fine si avvalgono dell'apporto tecnico dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria.

Art. 6.
Programmazione regionale.

1. Ai fini della formazione del programma pluriennale delle opere pubbliche di cui all'art. 2 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19, i Consorzi di bonifica, in attuazione dei piani di bonifica, formulano proposte di intervento alla Comunità montana che delibera in ordine alle stesse il proprio parere entro 30 giorni e provvede successivamente a trasmetterle alla Giunta regionale.

2. I Consorzi di bonifica trasmettono altresì alla Comunità montana, entro il 30 giugno di ogni anno, a pena di decadenza, aggiornamenti delle proprie proposte, ai fini della formazione da parte della Giunta regionale del piano attuativo annuale d'intervento, di cui all'art. 3 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19.

3. La Giunta regionale approva il piano attuativo annuale di intervento per il settore della bonifica, a norma dell'art. 3 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19 e nel rispetto della presente legge.

4. Fino alla costituzione dei Consorzi di bonifica le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate dalle Comunità montane territorialmente competenti.

Art. 7.
Deleghe.

1. Le Comunità montane sono delegate ad esercitare le funzioni amministrative relative alla progettazione ed esecuzione delle opere di bonifica.

2. Le Comunità montane esercitano le funzioni di cui alla presente legge anche nei Comuni non classificati montani ed in quelli di nuova classificazione di cui alla tabella «A», secondo l'aggregazione di cui all'allegato B, nonché in tutto il territorio dei Comuni parzialmente montani.

3. Le Comunità montane stipulano apposite convenzioni con i Comuni aggregati di cui all'allegato B, al fine di regolamentare la partecipazione degli stessi alla gestione delle funzioni in materia di bonifica.

4. Qualora i singoli comprensori di bonifica interessino territori di più Comunità montane, le funzioni amministrative nonché quelle di pianificazione, sono esercitate dalla Comunità montana in cui ricade la maggior parte del comprensorio, d'intesa con le altre, sulla base di apposito protocollo da approvarsi entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Nell'ipotesi di mancata intesa, la Giunta regionale, trascorso inutilmente l'ulteriore termine da essa assegnato per il raggiungimento dell'accordo, disciplina direttamente, con propria deliberazione i rapporti tra le Comunità montane interessate.

6. Fino alla costituzione dei Consorzi di bonifica sono delegate alle Comunità montane anche le funzioni amministrative relative all'esercizio e manutenzione delle opere di bonifica.

Art. 8.
Concessioni.

1. La progettazione e l'esecuzione delle opere di bonifica sono affidate dalle Comunità montane in concessione ai Consorzi di bonifica competenti territorialmente con le modalità previste, per i singoli interventi, dal programma pluriennale e dal piano attuativo annuale di cui all'art. 6 che prevedono inoltre l'eventuale apporto dell'ESAU nella fase di progettazione.

2. Nel caso in cui non sia costituito il Consorzio di bonifica, le Comunità montane provvedono alla progettazione ed esecuzione, nonché all'esercizio e manutenzione delle opere di bonifica anche mediante concessione all'Ente di sviluppo agricolo in Umbria, oppure ad antri Enti pubblici operanti nel settore.

3. Per la esecuzione delle opere, i concessionari si avvalgono, ove possibile, dei dipendenti delle Comunità montane.

Art. 9.
Indirizzo, coordinamento e controllo.

1. Compete alla Giunta regionale esercitare l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo delle funzioni delegate con la presente legge.

Art. 10.
Opere di competenza pubblica ed opere private obbligatorie.

1. Le proposte formulate ai sensi degli artt. 5 e 6 devono indicare le opere da realizzare a totale carico della Regione, nonché quelle di interesse particolare dei singoli fondi, direttamente connesse alla funzionalità delle prime di competenza dei privati ed obbligatorie per essi.

2. Per la realizzazione delle opere private di cui al comma 1 sono concessi contributi fino al 35 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, elevabile al 45 per cento nei territori classificati montani o svantaggiati e di cui agli artt. 2 e 3 della direttiva comunitaria numero 75/268.

3. Per l'aggiudicazione dei lavori, di importo superiore a 400 milioni di lire, relativi alla esecuzione delle opere di cui al titolo III del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, con particolare riferimento a quelle di approvvigionamento idrico e di viabilità rurale al servizio di più fondi, realizzati con il concorso finanziario della Regione, si applicano le norme vigenti in materia di appalti di opere pubbliche.

4. I soggetti beneficiari, per l'espletamento delle procedure d'appalto, si avvalgono dell'apporto delle strutture delle Comunità montane o dei Comuni interessati cui compete il rimborso delle spese vive sostenute.

5. Restano comunque a carico dei beneficiari i maggiori oneri derivanti dalle variazioni in aumento nell'importo dei lavori eventualmente determinate dalle risultanze dell'appalto.

6. Ove beneficiari dell'intervento regionale per la realizzazione delle opere infrastrutturali siano i Comuni o le Comunità montane, ad essi fa carico una quota della spesa totale non inferiore al 25 per cento.

Art. 11.
Interventi di ripristino.

1. Nel caso di riconosciuta urgenza, gli interventi di ripristino della funzionalità delle opere pubbliche di bonifica sono disciplinati dalla legge regionale 5 dicembre 1978, n. 65, così come modificata dall'art. 20 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19.

2. Gli interventi di ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate da calamità naturali sono regolati dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590.

Art. 12.
Contribuenza.

1. Ai sensi del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, le spese per la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica, nonché quelle per la esecuzione, quando non siano a totale carico pubblico, sono a carico dei proprietari degli immobili agricoli ed extragricoli, situati entro il perimetro del comprensorio.

2. Le spese sono ripartite tra i proprietari in proporzione al beneficio che essi traggono dalle opere. Sono altresì a carico dei proprietari le spese per il funzionamento dei Consorzi di bonifica, ove costituiti. La ripartizione delle spese è effettuata secondo il piano di riparto adottato dai Consorzi di bonifica o, nell'ipotesi in cui questi non siano costituiti, dalle Comunità montane.

3. Fino alla costituzione dei Consorzi di bonifica o di quelli tra gli utenti, di cui all'art. 18 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, l'esercizio e la manutenzione delle opere pubbliche di irrigazione sono affidate all'Ente di sviluppo agricolo in Umbria, che adotta il piano di riparto della spesa tra gli utenti.

4. I contributi di cui al presente articolo sono esigibili a norma dell'art. 21 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 da parte dei Consorzi di bonifica. Le Comunità montane esigono dai proprietari beneficiari di opere finanziate non a totale carico pubblico le relative quote secondo le procedure previste dai rispettivi ordinamenti.

TITOLO II

CONSORZI DI BONIFICA

PERSONE GIURIDICHE PUBBLICHE

Art. 13.

Natura e compiti.

1. I Consorzi di bonifica hanno la natura giuridica ad essi attribuita dall'art. 59 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215; essi svolgono i compiti loro affidati dalle norme vigenti e dagli statuti, assicurano la partecipazione degli interessati all'attività di programmazione ed alla gestione pubblica in materia di bonifica provvedendo all'esercizio e manutenzione e, in regime di concessione, alla progettazione ed esecuzione delle opere pubbliche di bonifica.

2. I Consorzi di bonifica sono costituiti fra i proprietari di immobili rientranti nei singoli comprensori di bonifica.

3. Sono inoltre iscritti nei catasti consortili e nei ruoli di contribuenza, a loro richiesta e solidalmente con i proprietari, gli affittuari, i conduttori e i titolari di diritti reali di godimento sugli immobili suddetti, i quali, per obbligo derivante da norme di legge o da contratto, siano tenuti a pagare i contributi consortili.

Art. 14.

Costituzione, fusione, soppressione e modificazioni territoriali dei Consorzi di bonifica.

1. I Consorzi sono costituiti dalla Regione, tra i proprietari degli immobili censiti in catasto che traggono beneficio dalla bonifica.

2. Il territorio di ciascun Consorzio di bonifica è costituito da quello di un comprensorio di cui all'art. 3 o da parte di esso, quando ciò sia ritenuto utile e compatibile con i criteri di cui all'art. 3 medesimo.

3. Le proposte per la costituzione di nuovi Consorzi sono trasmesse entro 60 giorni dalle Comunità montane interessate alla Giunta regionale, quando sia ad esse pervenuta a tal fine richiesta da parte di almeno il 35 per cento dei proprietari, che rappresentino almeno il 30 per cento della superficie territoriale dell'istituendo Consorzio.

4. Nell'ipotesi in cui lo reputi necessario ai fini della bonifica, la Giunta regionale, sentite le Comunità montane interessate, propone al Consiglio la costituzione di Consorzi, anche in mancanza di iniziativa da parte dei proprietari interessati.

5. Alla fusione, soppressione ed alle modificazioni territoriali dei Consorzi di bonifica provvede, anche su richiesta delle Comunità montane interessate, la Regione, sentito il parere delle Comunità montane stesse.

Art. 15.

Statuto ed organi.

1. Ciascun Consorzio di bonifica è retto da uno statuto, deliberato, anche in caso di modificazioni, dal Consiglio dei delegati, ed approvato dal Consiglio regionale.

2. Sono organi del Consorzio:

a) l'Assemblea dei consorziati;

b) il Consiglio dei delegati;

c) la Deputazione amministrativa;

d) il Presidente;

e) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 16.

1. L'Assemblea è formata dai proprietari consorziati iscritti nel catasto consortile, che godano dei diritti civili e corrispondano il contributo consortile ovvero, in luogo di questi, dai soggetti di cui all'art. 13, comma 3.

2. L'Assemblea, convocata secondo le modalità previste dallo statuto, elegge i tre quarti dei componenti il Consiglio dei delegati.

3. A tal fine gli aventi diritto al voto sono suddivisi in quattro sezioni di contribuenza, di cui una riservata ai contribuenti iscritti nel catasto urbano. Le rimanenti sezioni, riservate ai contribuenti iscritti nel catasto rustico, sono individuate dallo statuto del consorzio, tenendo conto dell'entità del contributo di ciascun iscritto e del numero complessivo dei contribuenti, in modo da assicurare a ciascuna sezione una percentuale di votanti non inferiore al 20 per cento del totale degli iscritti al catasto rustico.

4. Ogni componente l'Assemblea ha diritto ad un voto all'interno della sezione di appartenenza e vota in una sola di esse.

5. Nell'ambito dei delegati da eleggersi da parte dell'Assemblea, ciascuna sezione elegge un numero di delegati corrispondente alla percentuale derivante dal rapporto tra il totale dei contributi imposti ai consorziati facenti parte di ciascuna sezione e il totale della contribuenza consortile, fino al limite massimo del 50 per cento dei delegati da eleggere, per le sezioni relative al catasto rustico e del 10 per cento per quella riservata ai contribuenti iscritti nel catasto urbano.

6. Il numero dei delegati, eventualmente non eleggibile da una sezione, perché eccedente le percentuali di cui al comma 5, è ripartito tra le altre sezioni con i criteri previsti dallo stesso comma.

7. L'elezione dei delegati si svolge contemporaneamente e separatamente, sezione per sezione, con le modalità previste dallo statuto.

Art. 17.

Elezione nei Consorzi di nuova costituzione.

1. Per la costituzione di nuovi Consorzi di bonifica, derivante anche da fusione di preesistenti Consorzi, le Comunità montane, entro sei mesi dalla pubblicazione della deliberazione del Consiglio regionale istitutiva del Consorzio, indicono l'elezione del Consiglio dei delegati, determinandone in via provvisoria il numero dei componenti, con le modalità di cui all'art. 16, comma 3.

2. Ai fini dell'elezione dei delegati, i Consorziati sono iscritti, a cura delle Comunità montane ed in base, a seconda delle varie ipotesi, a documentazione pubblica o atto di notorietà o dichiarazione sottoscritta ed autenticata nei modi di legge, in liste elettorali suddivise in sezioni, con le modalità di cui all'art. 16, comma 3.

3. Le deliberazioni relative alle operazioni di cui ai commi 1 e 2, sono sottoposte all'approvazione della Giunta regionale.

4. Il Consiglio dei delegati delibera lo statuto entro 90 giorni dall'elezione ed indice nuove elezioni, sulla base delle norme dello statuto stesso, entro un anno dalla sua approvazione da parte del Consiglio regionale.

5. Le spese relative alla fase costitutiva del Consorzio sono anticipate dalle Comunità montane e rimborsate dai Consorzi interessati entro il secondo esercizio della loro gestione finanziaria. Restano a carico delle

Comunità montane le spese relative al personale adibito alle operazioni elettorali.

Art. 18.
Consiglio dei delegati.

1. Il Consiglio dei delegati è composto per il 75 per cento da membri eletti dall'Assemblea a norma degli articoli 16 e 17 e per il 25 per cento da membri nominati dalla o dalle Comunità montane interessate, in modo da garantire anche la rappresentanza delle minoranze.

2. Le nomine da parte delle Comunità montane sono effettuate, secondo modalità definite dalla Giunta regionale, entro 60 giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine il Consiglio regionale provvede direttamente alle nomine previa diffida da parte della Giunta regionale alla Comunità montana inadempiente e secondo le modalità previste dal comma precedente.

3. Il Consiglio dei delegati resta in carica 5 anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

4. I delegati eletti che, per qualsiasi motivo, cessino dalla carica sono sostituiti dal primo dei candidati non eletti nella medesima lista.

5. Alla sostituzione dei delegati nominati dalle Comunità montane provvedono gli enti stessi.

Art. 19.
Deputazione amministrativa e Presidente.

1. Il Consiglio dei delegati elegge nel proprio seno la Deputazione amministrativa e il Presidente.

2. La Deputazione amministrativa è eletta nel rispetto della proporzione esistente nel Consiglio dei delegati tra i membri espressi dall'Assemblea e quelli nominati dalle Comunità montane.

3. Il Presidente presiede il Consiglio dei delegati e la Deputazione amministrativa.

Art. 20.
Collegio dei revisori dei conti.

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e due supplenti, di cui almeno uno effettivo ed uno supplente nominati dalle Comunità montane interessate ed uno effettivo nominato dalla Regione.

2. Al membro effettivo nominato dalla Regione è affidata la presidenza del Collegio.

Art. 21.
Controlli e contabilità.

1. Per i controlli sui Consorzi di bonifica si fa rinvio alla legge regionale 25 novembre 1986, n. 44.

2. I Consorzi di bonifica sono tenuti ad adottare un regolamento di contabilità da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale.

TITOLO III

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 22.
Finanziamento delle funzioni delle Comunità montane.

1. All'onere derivante dall'esercizio della delega di cui alla presente legge le Comunità montane fanno fronte con un contributo annuale di lire 50.000.000 da iscrivere ad apposito capitolo di spesa istituito con la legge di bilancio.

2. Le Comunità montane presentano annualmente, in allegato al conto consuntivo, una relazione illustrativa dell'attività svolta a norma della presente legge.

Art. 23.
Ridelimitazione dei comprensori dei Consorzi esistenti.

1. Al fine di pervenire all'organico esercizio delle funzioni amministrative in materia di bonifica ed alla unitarietà degli interventi, nonché tenuto conto della esiguità della parte di comprensorio ricadente nel territorio regionale, i seguenti Consorzi di bonifica interregionali:

— Consorzio di bonifica della Val di Paglia superiore;

— Consorzio di bonifica della Media Valle del Tevere

sono soppressi ai sensi dell'art. 62 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, come modificato dall'art. 6 del D.P.R. 23 giugno 1962, n. 947 e dall'art. 73 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 per la parte di comprensorio ricadente in Umbria rispettivamente esteso ha. 782 (ha. 452 in comune di Allerona, ha. 330 in comune di Castelgiorgio) e ha. 436 (ha. 111 in comune di Otricoli, ha. 325 in comune di Narni).

2. Le funzioni dei Consorzi soppressi sono rispettivamente attribuite al Consorzio unico per la bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Tresa ed al Consorzio di bonifica Tevere-Nera.

3. I territori di operatività dei Consorzi di bonifica esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono ridelimitati come risulta cartograficamente dall'allegato «C», che fa parte integrante della stessa.

4. Alla individuazione catastale degli ambiti di cui all'art. 3 ed al terzo comma del presente articolo provvede la Giunta regionale.

Art. 24.
Nuovi statuti ed elezioni.

1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Consorzi di bonifica provvedono all'adeguamento degli statuti secondo le norme della stessa.

2. Entro 180 giorni dalla data di approvazione del nuovo statuto da parte del Consiglio regionale, i Consorzi di bonifica indicono le elezioni del Consiglio dei delegati.

3. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio dei delegati sono prorogati i poteri degli organi in carica.

Art. 25.
Esecuzione di opere nella fase di prima applicazione.

1. Fino all'approvazione dei piani di bonifica di cui all'art. 5, le esigenze di intervento in materia sono individuate dalla Giunta regionale e la esecuzione delle opere relative è affidata in concessione ai Consorzi di bonifica, ove esistenti, oppure alle Comunità montane o all'Ente di sviluppo agricolo in Umbria, quanto ai territori non riferibili ad alcun Consorzio di bonifica.

2. L'esecuzione delle opere già affidate in concessione alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad essere regolata dal R.D. 13 febbraio 1933, n. 215.

3. Nell'ipotesi di opere la cui esecuzione è prevista per lotti, già iniziate prima dell'entrata in vigore della presente legge, la esecuzione dei rimanenti lotti è affidata dalla Giunta regionale al medesimo concessionario.

4. Le opere di cui ai commi precedenti devono essere recepite nei piani di bonifica di cui all'art. 5.

Art. 26.
Soppressione dei Consorzi idraulici di scolo e di difesa.

1. Sono soppressi i Consorzi idraulici di difesa e di scolo che ricadano nei comprensori delimitati ai sensi dell'art. 3 della presente legge.

2. La soppressione degli enti di cui al comma 1 è deliberata dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.

3. Con lo stesso provvedimento il Consiglio regionale definisce la successione dei rapporti giuridici ed amministrativi tra gli organismi soppressi ed i Consorzi di bonifica che subentrano nell'esercizio dei compiti e delle funzioni.

Art. 27.
Rinvio.

1. Per quanto non disposto dalla presente legge si fa rinvio alle norme del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, in quanto compatibili.

Art. 28.
Finanziamento.

1. All'onere derivante dalla applicazione della presente legge sarà fatto fronte annualmente con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 25 gennaio 1990

MANDARINI

TABELLA «A»

ELENCO DEI FOGLI DI MAPPA DEI TERRITORI DEI COMUNI INCLUSI NEI COMPRENSORI DI BONIFICA MONTANA.

1) **Comprensorio di bonifica montana del Medio Tevere Umbro-Nestore:**

Comune	foglio di mappa
Marsciano (già parz. montano)	1, 2, 26, 48, 49, 61, 81, 98, 119, dal 136 al 138, 150, dal 158 al 160;

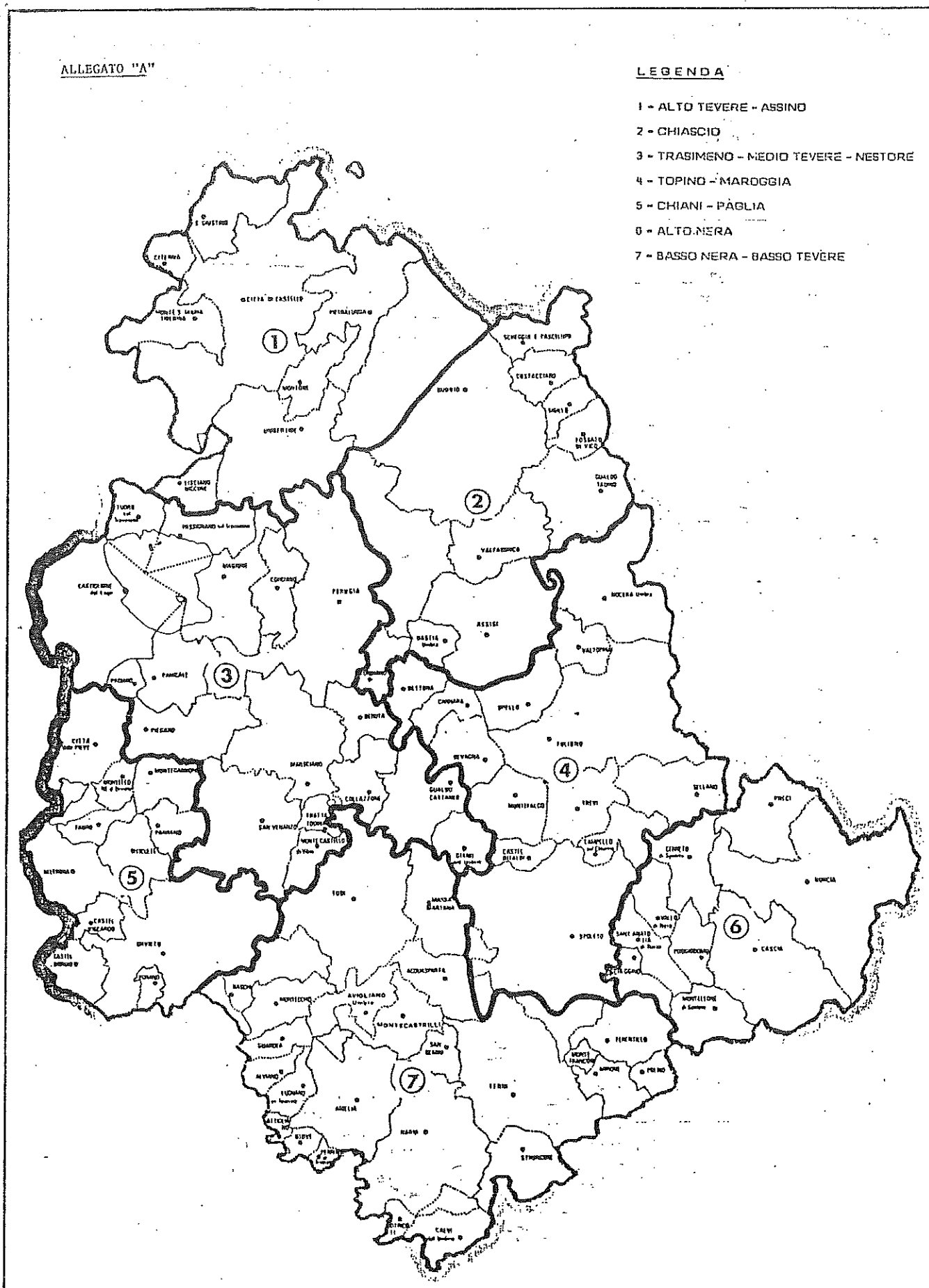
2) **Comprensorio di bonifica montana del Teverone - Marroggia e Basso Nera:**

Bettona (già parz. montano)	9-15;
Narni (già parz. montano)	110, 111, 125, 126, dal 143 al 147, 149, 150, 157, dal 161 al 163, dal 165 al 170, dal 174 al 181, dal 184 al 186;
Torgiano	29, 32, 33, dal 35 al 39;

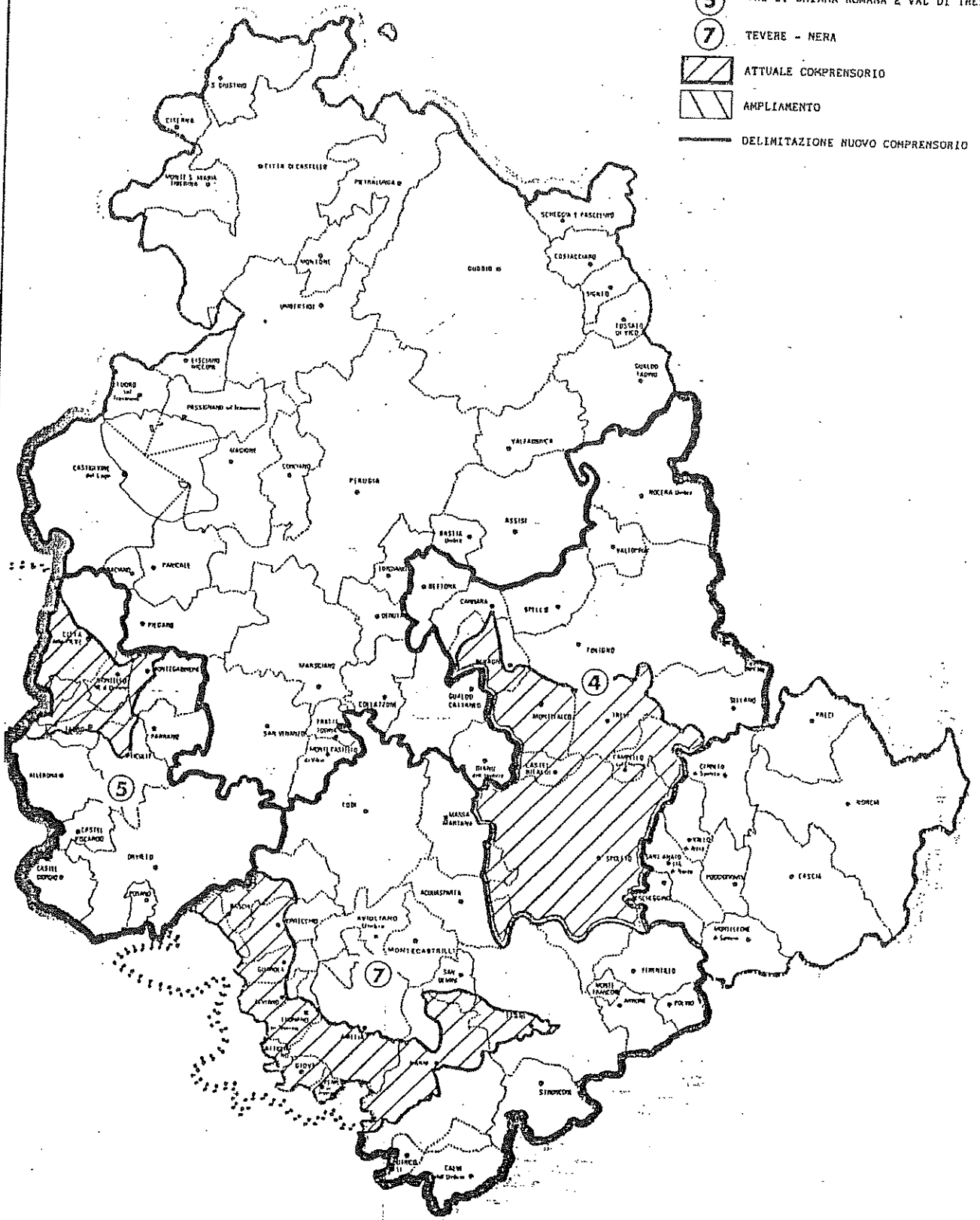
3) **Comprensorio di bonifica montana del Basso Tevere Umbro e Paglia:**

Alviano (già parz. montano)	5, dal 10 al 12, 14, 15, 20;
Amelia (già parz. montano)	13, 14, dal 17 al 19, 22, 23, dal 28 al 35, dal 38 al 44, dal 48 al 52, 54, 55, dal 57 al 67, dal 73 al 79, dall'87 al 93, dal 100 al 105, 107, 114, 115.
Attigliano	tutti;
Giove	tutti;
Guardea (già parz. montano)	dall'1 al 3, dal 12 al 16, 23, 24, 31;
Lugnano in Teverina (già parz. montano)	dal 5 al 28;
Montecchio (già parz. montano)	13,20, 24, dal 27 al 30, dal 37 al 43;
Orvieto (già parz. montano)	171, 173, dal 205 al 231, 241, dal 249 al 252, dal 254 al 262;
Penna in Teverina	tutti;
Porano	tutti;
Sangemini	tutti.

ALLEGATO "A"


LEGENDA
1 = ALTO TEVERE - ASSINO
2 = CHIASCIO
3 = TRASIMENO - MEDIO TEVERE - NESTORE
4 = TOPINO - MAROGGIA
5 = CHIANI - PAGLIA
6 = ALTO NERA
7 = BASSO NERA - BASSO TEVERE
Scala 1:400'000

ALLEGATO "C"



Scala 1:400'000

ALLEGATO B

Comune	Comunità montana
Bastia Umbra	Monte Subasio
Torgiano	Monti del Trasimeno
San Gemini	Valle del Nera e Monte S. Pancrazio
Attigliano	Amerino e Croce di Serra
Giove	» » »
Penna in Teverina	» » »
Porano	Monte Peglia e Selva di Meana

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge:

— di iniziativa dei consiglieri regionali Paganelli, Sbrenna, Bruno, Castellani, Bistoni, Alessi, Costa, Liviantoni e Antonietti, atto consiliare n. 1779 (IV legislatura).

— Assegnato per il parere alla II commissione consiliare permanente «Affari economici» il 10 gennaio 1989.

— e di iniziativa della Giunta regionale su proposta dell'assessore Gubbini, deliberazione 17 gennaio 1989, n. 119 - successivamente modificato con deliberazioni 22 marzo 1989, n. 1859; 25 luglio 1989, n. 5502; 31 ottobre 1989, n. 8042 - atti consiliari nn. 1847 - 1847/bis - 1847/ter - 1847/quater.

— Assegnato per il parere alla II commissione consiliare «Affari economici» il 2 marzo 1989.

— Effettuata preventivamente su entrambi gli atti la partecipazione formale il 9 giugno 1989.

— Testo unificato e licenziato dalla II commissione consiliare permanente scegliendo come base quello proposto dalla Giunta regionale con relazione del consigliere Prosperini il 12 dicembre 1989, (atti nn. 1847/quinquies - 1779/bis).

— Esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 18 dicembre 1989, deliberazione n. 1097.

— Legge vistata dal Commissario del governo il 22 gennaio 1990.

AVVERTENZA - Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dall'Area funzionale segreteria della Giunta e affari giuridici, ai sensi dell'art. 4, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 18 dicembre 1987, n. 54, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

Note all'art. 4, comma unico:

— Le tabelle B e C della legge regionale 1 aprile 1985, n. 12, recante «Modificazioni dell'assetto dei Comprensori di bonifica montana nel territorio regionale» (pubblicata nel *B.U.R.* n. 35 del 5 aprile 1985), sono le seguenti:

«Tabella "B"

ELENCO DEI TERRITORI DEI COMUNI INTERESSATI PARZIALMENTE O TOTALMENTE ALL'AMPLIAMENTO DEI COMPRENSORI DI BONIFICA MONTANA (*Art. 2*).

I) COMPRENSORIO DI BONIFICA MONTANA DELL'ALTO CHIASCIO ED ASSINO:

Comune	*Foglio di mappa*
Assisi (già parz. montano)	25-26-3-4-27 dal 46 al 51-68-85-86-99-100-102-103 dal 118 al 126 dal 137 al 144

II) COMPRENSORIO DI BONIFICA MONTANA DEL TOPINO:

Foligno (già parz. montano)	70-71 dall'85 all'89-91 dal 104 al 107 dal 114 al 123 dal 135 al 139 dal 148 al 161 dal 169 al 178 dal 189 al 195 dal 208 al 215 dal 233 al 240 dal 248 al 251 dal 253 al 256.
Spello (già parz. montano)	10 dal 17 al 21-25-26 dal 28 al 35-37-38 dal 40 al 66.

III) COMPRENSORIO DI BONIFICA MONTANA DEL TEVERONE-MAROGGIA-BASSO NERA:

Acquasparta (già parz. montano)	dall'1 al 15 dal 27 al 32 dal 35 al 42 dal 47 al 50-62-64-67-68.
Bettona	dal 23 al 44.
Bevagna	3-4-9-10 dal 15 al 17 dal 23 al 26 dal 31 al 35-39 dal 42 al 44 dal 47 al 52.
Calvi dell'Umbria (già parz. montano)	Tutti
Cannara	dal 3 al 6 dal 14 al 17 dal 25 al 29.
Castel Ritaldi	dall'1 al 3-10 dal 13 al 17-19-20.
Collazzone	dall'1 al 15-16 p.-17 dal 20 al 25-26 p. dal 27 al 39-40 p. dal 41 al 50.
Deruta	13-14 dal 22 al 38-41.
Gualdo Cattaneo	Tutti.
Massa Martana (già parz. montano)	dall'1 al 3-7-13 dal 19 al 22 dal 24 al 28 dal 32 al 36 dal 38 al 41 dal 43 al 46-50.
Montefalco	8-9 dal 16 al 19-26-32-33-41.
Narni (già parz. montano)	dall'1 al 24-26 dal 32 al 34-80-81-89-90-92 dal 94 al 97-109 dal 112 al 115-124 dal 127 al 129 dal 140 al 142-148-151 dal 158 al 160-164-171-172-173-182-183 dal 187 al 200.
Otricoli (già parz. montano)	Tutti.
Spoleto (già parz. montano	dal 19 al 21 dal 40 al 45 dal 55 al 62 dal 66 al 71 dal 77 all'80 dal 96 al 106 dal 110 al 112-115-116 dal 117 al 120

	dal 123 al 128 dal 134 al 136 dal 142 al 149 dal 158 al 167-172-173-175-176.
Stroncone (già parz. montano)	Tutti.
Terni (già parz. montano)	11-12-26 dal 41 al 46-49-50-52 dal 65 al 78 dall'86 al 98-141 dal 143 al 151-154-158-159-161-162 dal 165 al 175 dal 178 al 184 dal 192 al 197-203-204.
Trevi	34.

Tabella «C»

ELENCO DEI TERRITORI DEI COMUNI - ALCUNI GIÀ CLASSIFICATI PARZIALMENTE MONTANI CHE SI INCLUDONO, RISPETTIVAMENTE, NEI NUOVI COMPRENSORI DI BONIFICA MONTANA (*art. 3*).

I) COMPRENSORIO DI BONIFICA MONTANA «MEDIO TEVERE UMBRO-NESTORE»:

Comune	*Fogli di mappa*
Castiglione del Lago (parz. montano)	dall'1 all'11-15-16 dal 23 al 26-34.
Città della Pieve (parz. montano)	Tutti.
Corciano (parz. montano)	Tutti.
Magione (parz. montano)	Tutti.
Marsciano (parz. mont.)	15-25 dal 31 al 33 dal 45 al 47-59-60 dal 71 all'80 dal 91 al 97 dal 109 al 118 dal 128 al 135.
Paciano	dal 5 al 16.
Panicale (parz. mont.)	Tutti.
Passignano (parz. mont.)	Tutti.
Perugia (parz. mont.)	dall'1 al 72-74 dal 75 al 96 dal 100 al 123 dal 128 al 156, dal 161 al 177 dal 182 al 192 dal 200 al 212 dal 220 al 231 dal 240 al 249 dal 259 al 265 dal 275 al 280 dal 292 al 297 dal 313 al 318 dal 331 al 341 dal 353 al 363 dal 372 al 377 dal 383 al 393.
Piegaro (parz. mont.)	Tutti.
Tuoro sul Trasimeno (parz. montano)	Tutti.

II) COMPRENSORIO DI BONIFICA MONTANA «BASSO TEVERE UMBRO-PAGLIA»:

Allerona (parz. mont.)	Tutti.
Alviano (parz. mont.)	1-6
Amelia (parz. mont.)	dall'1 al 12-15-16-20-21-24 al 27-36-37 dal 45 al 47-53-56.
Avigliano (parz. mont.)	Tutti.
Baschi (parz. mont.)	dall'1 al 25-30-31 dal 33 al 41 dal 50 al 54.
Castelgiorgio	Tutti.
Castelviscardo	Tutti.
Fabro (parz. mont.)	Tutti.
Ficulle (parz. mont.)	Tutti.
Fratta Todina	Tutti.
Guardea (parz. mont.)	dal 4 all'8-17 dal 25 al 27 dal 32 al 41.
Lugnano in Teverina (parz. mont.)	dall'1 al 4.
Monte Castello di Vibio (parz. mont.)	Tutti.
Montecastrilli	Tutti.
Montecchio (parz. mont.)	21 dal 31 al 36.
Montegabbione (parz. mont.)	Tutti.
Monteleone di Orvieto	Tutti.
Orvieto (parz. mont.)	dall'1 al 56 dal 64 all'84 dal 90 al 109-128-129 dal 131 al 147-159 dal 161 al 170 dal 193 al 204-275-276.
Parrano (parz. mont.)	Tutti.
San Venanzo (già totalmente montano)	Tutti.
Todi (parz. montano)	Tutti».

— Il testo del primo comma dell'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991, recante «Provvedimenti in favore dei territori montani» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 31 luglio 1952), è il seguente:

«**14.** *Classificazione e delimitazione.* — I territori montani, che, a causa del degradamento fisico o del grave dissesto economico, non siano suscettibili di una proficua sistemazione produttiva senza il coordinamento della attività dei singoli e l'integrazione della medesima ad opera dello Stato, possono essere delimitati e classificati in comprensori di bonifica montana su richiesta della maggioranza dei proprietari o di un qualsiasi ente interessato o [illegible] Corpo forestale dello Stato, con decreto del Presidente della [illegible] pubblica, promosso dal Ministro per l'agricoltura e per le f[illegible]reste, di concerto con i Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici.»

Nota all'art. 5, comma 1:

Il testo dell'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, recante «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 25 maggio 1989), è il seguente:

«**17.** *Valore, finalità e contenuti del piano di bacino.* — 1. Il piano di bacino ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato.

2. Il piano di bacino è redatto, ai sensi dell'articolo 81, primo comma, lettera *a*) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in base agli indirizzi, metodi e criteri fissati dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici previa deliberazione del Comitato nazionale per la difesa del suolo. Studi ed interventi sono condotti con particolare riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi d'acqua di fondo-valle.

3. Il piano di bacino persegue le finalità indicate all'articolo 3 ed, in particolare, contiene:

a) in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, il quadro conoscitivo organizzato ed aggiornato del sistema fisico, delle utilizzazioni del territorio previste dagli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali, nonché dei vincoli, relativi al bacino, di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, ed alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497 e loro successive modificazioni ed integrazioni;

b) la individuazione e la quantificazione delle situazioni, in atto e potenziali, di degrado del sistema fisico, nonché delle relative cause;

c) le direttive alle quali devono uniformarsi la difesa del suolo, la sistemazione idrogeologica ed idraulica e l'utilizzazione delle acque e dei suoli;

d) l'indicazione delle opere necessarie distinte in funzione: dei pericoli di inondazione e della gravità ed estensione del dissesto; del perseguimento degli obiettivi di sviluppo sociale ed economico o di riequilibrio territoriale nonché del tempo necessario per assicurare l'efficacia degli interventi;

e) la programmazione e l'utilizzazione delle risorse idriche, agrarie, forestali ed estrattive;

f) la individuazione delle prescrizioni, dei vincoli e delle opere idrauliche, idraulico-agrarie, idraulico-forestali, di forestazione, di bonifica idraulica, di stabilizzazione e consolidamento dei terreni e di ogni altra azione o norma d'uso o vincolo finalizzati alla conservazione del suolo ed alla tutela dell'ambiente;

g) il proseguimento ed il completamento delle opere indicate alla precedente lettera *f*), qualora siano già state intraprese con stanziamenti disposti da leggi speciali e da leggi ordinarie di bilancio;

h) le opere di protezione, consolidamento e sistemazione dei litorali marini che sottendono il bacino idrografico;

i) la valutazione preventiva, anche al fine di scegliere tra ipotesi di governo e gestione tra loro diverse del rapporto costi-benefici, dell'impatto ambientale e delle risorse finanziarie per i principali interventi previsti;

l) la normativa e gli interventi rivolti a regolare l'estrazione dei materiali litoidi dal demanio fluviale, lacuale e marittimo e le relative fasce di rispetto, specificatamente individuate in funzione del buon regime delle acque e della tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni e dei litorali;

m) l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici;

n) le prescrizioni contro l'inquinamento del suolo ed il versamento nel terreno di discariche di rifiuti civili ed industriali che comunque possano incidere sulle qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei;

o) le misure per contrastare i fenomeni di subsidenza;

p) il rilievo conoscitivo delle derivazioni in atto con specificazione degli scopi energetici, idropotabili, irrigui od altri e delle portate;

q) il rilievo delle utilizzazioni diverse per la pesca, la navigazione od altre;

r) il piano delle possibili utilizzazioni future sia per le derivazioni che per altri scopi, distinte per tipologie d'impiego e secondo le quantità;

s) le priorità degli interventi ed il loro organico sviluppo nel tempo, in relazione alla gravità del dissesto.

4. I piani di bacino sono coordinati con i programmi nazionali, regionali e sub-regionali di sviluppo economico e di uso del suolo. Di conseguenza, le autorità competenti, in particolare, provvedono entro dodici mesi dall'approvazione del piano di bacino ad adeguare i piani territoriali e i programmi regionali previsti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984; i piani di risanamento delle acque previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, i piani di smaltimento di rifiuti: di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915; i piani di cui all'articolo 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431; i piani di disinquinamento di cui all'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, i piani generali di bonifica.

5. Le disposizioni del piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso piano di bacino.

6. Fermo il disposto del comma 5, le regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o nei Bollettini Ufficiali dell'approvazione del piano di bacino, emanano ove necessario le disposizioni concernenti l'attuazione del piano stesso nel settore urbanistico. Decorso tale termine, gli enti territorialmente interessati dal piano di bacino sono comunque tenuti a rispettarne le prescrizioni nel settore urbanistico. Qualora gli enti predetti non provvedano ad adottare i necessari adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici entro sei mesi dalla data di comunicazione delle predette disposizioni, e comunque entro nove mesi dalla pubblicazione dell'approvazione del piano di bacino, all'adeguamento provvedono d'ufficio le regioni».

Nota all'art. 6, comma 1:

Il testo dell'art. 2 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19, recante «Disciplina per la programmazione e l'esecuzione delle opere pubbliche» (pubblicata nel *B.U.R.* n. 38 del 28 maggio 1986), così come integrato dall'art. 1 della L.R. 29 marzo 1988, n. 10 (pubblicata nel *B.U.R.* n. 22 del 1° aprile 1988), è il seguente:

«**2.** (*Programmazione pluriennale*). — 1. Gli obiettivi indicati all'art. 1 vengono conseguiti con la redazione di Programmi pluriennali e Piani attuativi annuali delle opere pubbliche realizzate dalla Regione, dagli Enti locali territoriali, dagli Enti pubblici operanti nel territorio regionale, ivi compresi i Consorzi pubblici e le Comunità montane, *nonché le Società a partecipazione pubblica*.

2. I programmi pluriennali delle opere pubbliche sono predisposti dalla Giunta regionale con il concorso degli Enti interessati, tenuto conto delle relazioni previsionali e programmatiche approvate dai comuni ai sensi dell'art. 1/quater del D.L. 28 febbraio 1983, n. 35, convertito in legge con modificazioni 26 aprile 1983, n. 131.

3. I programmi pluriennali sono approvati dal Consiglio regionale in armonia con il Piano regionale di sviluppo, del quale recepiscono gli indirizzi e gli obiettivi generali e costituiscono integrazione, hanno la validità di tre anni e sono aggiornabili ogni anno in occasione delle revisioni del bilancio pluriennale.

4. Il programma pluriennale delle opere pubbliche stabilisce:

a) gli indirizzi generali della programmazione nei diversi settori, gli obiettivi e le relative priorità;

b) i fabbisogni per aree geografiche, distinti per ciascun settore d'intervento e determinati sulla base di criteri oggettivi fondati su standards di soddisfacimento;

c) le fonti di finanziamento prevedibili nel periodo di validità del programma, tenuto anche conto dei programmi della Cassa depositi e prestiti, dell'Istituto per il credito sportivo e delle condizioni e possibilità di accesso al credito nazionale ed internazionale;

d) gli ambiti territoriali di intervento;

e) gli indirizzi per la scelta dei progetti da finanziare in ciascun settore;

f) i tempi e le modalità di presentazione, da parte dei soggetti interessati, delle proposte di intervento corredate da progetti di fattibilità o pre-progetti, al fine dell'inserimento nei piani annuali di cui al successivo art. 3.

5. Il programma pluriennale stabilisce caratteristiche e dimensioni di quei progetti di fattibilità o pre-progetti da esaminare tenendo conto del criterio di valutazione costi-benefici.

6. Per interventi di rilevante interesse regionale o per progetti integrati di area, redatti dalla Regione anche di concerto con altri Enti, il programma pluriennale può contenere anche l'individuazione dei soggetti titolari degli interventi, i finanziamenti loro assegnati, nonché le modalità e le procedure per la esecuzione delle opere.

7. Il programma pluriennale costituisce strumento di indirizzo e coordinamento per la redazione delle relazioni previsionali e programmatiche di cui al precedente secondo comma».

Nota all'art. 6, comma 2:

Il testo dell'art. 3 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19, così come modificato dall'art. 2 della L.R. 29 marzo 1988, n. 10 (si veda nota all'art. 6, comma 1), è il seguente:

«**3.** (*Piani attuativi annuali d'intervento*). 1. I programmi pluriennali sono attuati mediante piani annuali d'intervento, approvati dalla Giunta regionale, di norma in occasione dell'approvazione del bilancio annuale di previsione, sentita la competente commissione consiliare.

2. I piani attuativi annuali sono redatti distintamente per ciascuno dei settori d'intervento determinati dal Piano pluriennale e stabiliscono:

a) i criteri di priorità adottati per la individuazione delle opere da finanziare;

b) gli interventi ammessi a finanziamento;

c) la misura dei contributi concessi nelle forme di cui al successivo art. 9, con l'indicazione della spesa massima ritenuta ammissibile e, nel caso di contributi in annualità costanti, della loro durata;

d) i soggetti che realizzano gli interventi ed i necessari collegamenti tra gli stessi;

e) i tempi per la redazione dei progetti esecutivi, per l'appalto dei lavori e per la loro esecuzione, nonché le modalità per il loro controllo.

3. Il piano attuativo annuale potrà individuare soggetti interessati all'attuazione degli interventi diversi da quelli indicati nel

precedente art. 2, primo comma, in relazione alle specifiche esigenze di settore.

4. La individuazione degli interventi ammessi a finanziamento avviene sulla base:

— dell'esame di rispondenza ai criteri fissati dal programma pluriennale dei progetti di fattibilità presentati;

— dell'analisi dei fabbisogni attuali e futuri;

— della partecipazione del soggetto attuatore al *finanziamento* dell'opera.

5. Il programma pluriennale o il piano attuativo annuale possono prevedere l'accantonamento di una quota massima del 15 per cento dei finanziamenti da destinare ad interventi urgenti ed imprevedibili, al completamento di opere già finanziate ed alla redazione, da parte della Regione, di progetti per interventi di rilevante interesse regionale o di progetti integrati di area».

Nota all'art. 6, comma 3:

Si veda la nota all'art. 6, comma 2.

Nota all'art. 10, comma 2:

Il testo degli artt. 2 e 3 della direttiva comunitaria 75/268 del Consiglio del 28 aprile 1975 «(Agricoltura di montagna e di talúne zone svantaggiate» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* CEE n. L. 128 del 19 maggio 1975), è il seguente:

«**2.** — 1. Gli stati membri comunicano alla Commissione i limiti delle zone che possono figurare, per la caratteristiche di cui all'articolo 3, nell'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate e nelle quali essi prevedono di applicare il regime particolare di aiuti di cui all'articolo 4. Contemporaneamente, essi comunicano tutte le informazioni utili relative alle caratteristiche di tali zone e ai provvedimenti che si prefiggono di applicare in dette zone nel quadro del regime particolare di aiuti.

2. Il Consiglio stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 43 del trattato, l'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi dell'articolo 3, nelle quali gli Stati membri sono autorizzati ad istituire il regime particolare di aiuti previsto dall'articolo 4.

3. Tuttavia, su richiesta di uno Stato membro, presentata ai sensi del paragrafo 1, si possono apportare modifiche ai limiti delle zone secondo la stessa procedura prevista dall'articolo 18 della direttiva 72/159/CEE. Tali modifiche non possono provocare un aumento della superficie agricola utile dell'insieme delle zone dello Stato membro interessato oltre lo 0,5% della superficie agricola utile di tale Stato.

3. — 1. Le zone agricole svantaggiate comprendono zone di montagna nelle quali l'attività agricola è necessaria per assicurare la conservazione dell'ambiente naturale, soprattutto per proteggere dall'erosione o per rispondere ad esigenze turistiche, ed altre zone in cui non sono assicurati il mantenimento di un livello minimo di popolazione o la conservazione dell'ambiente naturale.

2. Tali zone devono essere dotate di infrastrutture sufficienti, in particolare per quanto concerne le vie di accesso alle aziende, l'elettricità e l'acqua potabile e, per le zone a vocazione turistica, la depurazione delle acque. In mancanza di tali infrastrutture, occorre prevederne la realizzazione a breve scadenza nei relativi programmi pubblici.

3. Le zone di montagna sono composte di comuni o parti di comuni che devono essere caratterizzati da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione delle terre e un notevole aumento dei costi dei lavori

— a causa dell'esistenza di condizioni climatiche molto difficili, dovute all'altitudine, che si traducono in un periodo vegetativo nettamente abbreviato,

— ovvero, ad un'altitudine inferiore, a causa dell'esistenza, nella maggior parte del territorio, di forti pendii che rendono impossibile la meccanizzazione o richiedono l'impiego di materiale speciale assai oneroso

— ovvero, quando lo svantaggio derivante da ciascuno di questi fattori presi separatamente è meno accentuato, a causa della combinazione dei due fattori, purché la loro combinazione comporti uno svantaggio equivalente a quello che deriva dalle situazioni considerate nei primi due trattini.

4. Le zone svantaggiate minacciate di spopolamento e nelle quali è necessario conservare l'ambiente naturale, sono composte di territori agricoli omogenei sotto il profilo delle condizioni naturali di produzione, che devono rispondere simultaneamente alle seguenti caratteristiche:

a) esistenza di terre poco produttive, poco idonee alla coltura e all'intensificazione, le cui scarse potenzialità non possono essere migliorate senza costi eccessivi e che si prestano soprattutto all'allevamento estensivo;

b) a causa della scarsa produttività dell'ambiente naturale, ottenimento di risultati notevolmente inferiori alla media quanto ai principali indici che caratterizzano la situazione economica dell'agricoltura;

c) scarsa densità, o tendenza alla regressione demografica di una popolazione dipendente in modo preponderante dall'attività agricola e la cui contrazione accelerata comprometterebbe la vitalità e il popolamento della zona medesima.

5. Possono essere assimilate alle zone svantaggiate ai sensi del presente articolo, limitate zone nelle quali ricorrono svantaggi specifici e nelle quali il mantenimento dell'attività agricola è necessario per assicurare la conservazione dell'ambiente naturale e la vocazione turistica o per motivi di protezione costiera. La superficie complessiva di tali zone non può superare, in uno Stato membro, il 2,5% della superficie di tale Stato».

Nota all'art. 10, comma 3:

Il titolo III del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, recante «Provvedimenti in favore dei territori montani» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1933, riguarda le opere dei miglioramenti fondiari indipendenti da un piano generale di bonifica.

Note all'art. 11, comma 1:

— La legge regionale 5 dicembre 1978, n. 65, recante «Norme per l'esecuzione di opere di consolidamento abitati - trasferimenti abitati e pronti interventi in caso di calamità pubbliche», è pubblicata nel *B.U.R.* n. 52 del 13 dicembre 1978.

— Il testo dell'art. 20 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19 (si veda nota all'art. 6, comma 1), è il seguente:

«**20.** *Pronto intervento.* — 1. Gli interventi urgenti a seguito di calamità pubblica sono disciplinati dal Titolo II della legge regionale 5 dicembre 1978, n. 65.

2. L'art. 25 della legge regionale 5 dicembre 1978, n. 65, è sostituito dal seguente:

«L'Ente proprietario dell'opera pubblica rileva la necessità degli interventi di cui al precedente articolo mediante la redazione, da parte del tecnico incaricato, del verbale di somma urgenza ed assume gli eventuali provvedimenti conseguenti.

La necessità di lavori di pronto intervento è segnalata con la massima tempestività alla Giunta regionale inviando, contestualmente alla segnalazione, il verbale di somma urgenza.

L'Ente interessato può anche richiedere alla Giunta regionale il concorso alla realizzazione dei lavori di pronto intervento. L'importo del contributo ammissibile viene comunicato, anche telegraficamente dal Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore delegato, previa verifica della sussistenza dei presupposti.

Entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma l'Ente trasmette il progetto esecutivo dell'intervento alla Giunta regionale e, decorso inutilmente tale termine, l'ammissibilità a contributo si ritiene revocata.

La concessione del contributo regionale avviene alla presentazione del progetto dell'intervento, della relativa deliberazione di approvazione e del verbale di inizio lavori.

Il contributo viene liquidato nel modo seguente:

a) 90 per cento, contestualmente all'approvazione della deliberazione regionale di concessione del contributo;

b) 10 per cento, previa deliberazione della Giunta regionale di liquidazione finale del contributo, alla conclusione dei lavori a seguito della presentazione, da parte dell'Ente interessato, della deliberazione di approvazione del certificato di collaudo, da eseguirsi nei termini fissati dal primo e secondo comma dell'art. 5 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 o di regolare esecuzione nonché della relazione acclarante i rapporti economici tra Ente e Regione.

I lavori di cui al presente titolo sono affidati in via di urgenza a trattativa privata a imprese ritenute idonee».

Nota all'art. 11, comma 2:

La legge 15 ottobre 1981, n. 590, recante «Nuove norme per il fondo di solidarietà nazionale», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 20 ottobre 1981.

Nota all'art. 12, comma 1:

Si veda la nota all'art. 10, comma 3.

Nota all'art. 12, comma 3:

Il testo dell'art. 18 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 (si veda la nota all'art. 10, comma 3), è il seguente:

«**18.** Quando la manutenzione e l'esercizio delle opere siano a carico dei proprietari, vi provvede il consorzio appositamente costituito o quello già esistente per l'esecuzione delle opere.

Spetta allo Stato di stabilire il momento della consegna delle opere al consorzio agli effetti della manutenzione, salvo che le opere da mantenere siano state eseguite, per concessione, dal consorzio, nel quale caso la consegna s'intende fatta con l'emanazione del decreto di compimento dei singoli lotti ai sensi dell'art. 16.

Alle spese di manutenzione delle opere, dalla data del decreto di compimento a quella di consegna delle opere compiute, provvede lo Stato, salvo rimborso da parte dei proprietari interessati».

Nota all'art. 12, comma 4:

Il testo dell'art. 21 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 (si veda la nota all'art. 10, comma 3), è il seguente:

«**21.** I contributi dei proprietari nella spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica costituiscono oneri reali sui fondi dei contribuenti e sono esigibili con le norme ed i privilegi per l'imposta fondiaria, prendendo grado immediatamente dopo tale imposta e le relative sovrimposte provinciali e comunali.

Alla riscossione dei contributi si provvede con le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette».

Nota all'art. 13, comma 1:

Il testo dell'art. 59 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 (si veda la nota all'art. 10, comma 3), è il seguente:

«**59.** I consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche e svolgono la propria attività entro i limiti consentiti dalle leggi e dagli statuti.

Per l'adempimento dei loro fini istituzionali essi hanno il potere d'imporre contributi alle proprietà consorziate, ai quali si applicano le disposizioni dell'art. 21».

Nota all'art. 21, comma 1:

La legge regionale 25 novembre 1986, n. 44, recante «Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative di controllo sui Consorzi di bonifica e integrazione della L.R. 20 febbraio 1984, n. 5», è pubblicata nel *B.U.R.* n. 86 del 28 novembre 1986.

Note all'art. 23, comma 1:

— Il testo dell'art. 62 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 (si veda la nota all'art. 10, comma 3), come modificato dall'art. 6 del D.P.R. 23 giugno 1962, n. 947, recante «Norme sui Consorzi di bonifica in attuazione della legge delega prevista dall'art. 31 della legge 2 giugno 1961, n. 454 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 28 luglio 1962), è il seguente:

«**62.** Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentiti i Consorzi interessati, si provvede al raggruppamento degli uffici, alla fusione, alla scissione, alla soppressione dei Consorzi ed alla modifica dei loro confini territoriali.

Qualora il provvedimento riguardi anche Consorzi che non abbiano scopi di bonifica, il relativo decreto reale è promosso dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con gli altri Ministri competenti».

— Il testo dell'art. 73 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, recante «Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382» (pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 29 agosto 1977 e riprodotto nel supplemento ord. al *B.U.R.* n. 40 del 7 settembre 1977), è il seguente:

«**73.** *Consorzi di bonifica.* - Fermi restando i poteri regionali di istituzione, fusione e soppressione di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 947, sono trasferite alle regioni le funzioni esercitate dallo Stato concernenti i consorzi di bonifica e di bonifica montana, anche interregionali. Quando si tratta di consorzi che operino in più regioni, si provvederà in base ad intese tra le regioni interessate, a norma dell'art. 8 del presente decreto.

La classificazione, declassificazione e ripartizione di territori in consorzi di bonifica o di bonifica montana e la determinazione di bacini montani che ricadono nel territorio di due o più regioni e l'approvazione dei piani generali di bonifica e di programmi di sistemazione dei bacini montani che ricadono nel territorio di due o più regioni, spettano alle regioni interessate, che vi provvedono sulla base di intesa tra di loro. Le regioni possono costituire un ufficio comune. A tal fine, ciascuna regione determina, conformemente alle intese intervenute e a norma del proprio statuto, le funzioni, l'organizzazione, le norme di funzionamento dell'ufficio, nonché le modalità del concorso della regione nel finanziamento dell'ufficio e nell'attribuzione al medesimo del personale necessario.

Il trasferimento di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, comprende anche le funzioni svolte da organi collegiali centrali dello Stato».

Nota all'art. 25, comma 2:

Si veda la nota all'art. 10, comma 3.

Nota all'art. 27, comma unico:

Si veda la nota all'art. 10, comma 3.

Sezione II

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 gennaio 1990, n. **46.**

E.N.E.L. Gruppo impianti Nera Velino - Papigno (TR). Determinazione dell'indennità provvisoria di occupazione e di asservimento degli immobili occorsi per la realizzazione dell'elettrodotto A.T. 150 Kv, collegante la C.P. di Nera Montoro, linea FF.SS. Villa Valle Orte, nel comune di Narni (TR).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Decreta:

Art. 1.

L'indennità da corrispondere agli aventi diritto per l'asservimento e l'occupazione dei propri immobili, occorsi per la realizzazione dell'elettrodotto A.T. 150 Kv, collegante la C.P. di Nera Montoro con la linea FF.SS. Villa Valle Orte, nel comune di Narni (TR), è stata determinata come specificato nello schema «A» e gli importi della stessa indicati a fianco di ciascuna ditta.

Art. 2.

Il calcolo dell'indennità è stato eseguito ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 11 agosto 1983, n. 31, con specifico riferimento all'art. 123 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, fermo restando il diritto di risarcimento dei danni nelle ipotesi previste dal 5° comma dell'articolo medesimo.

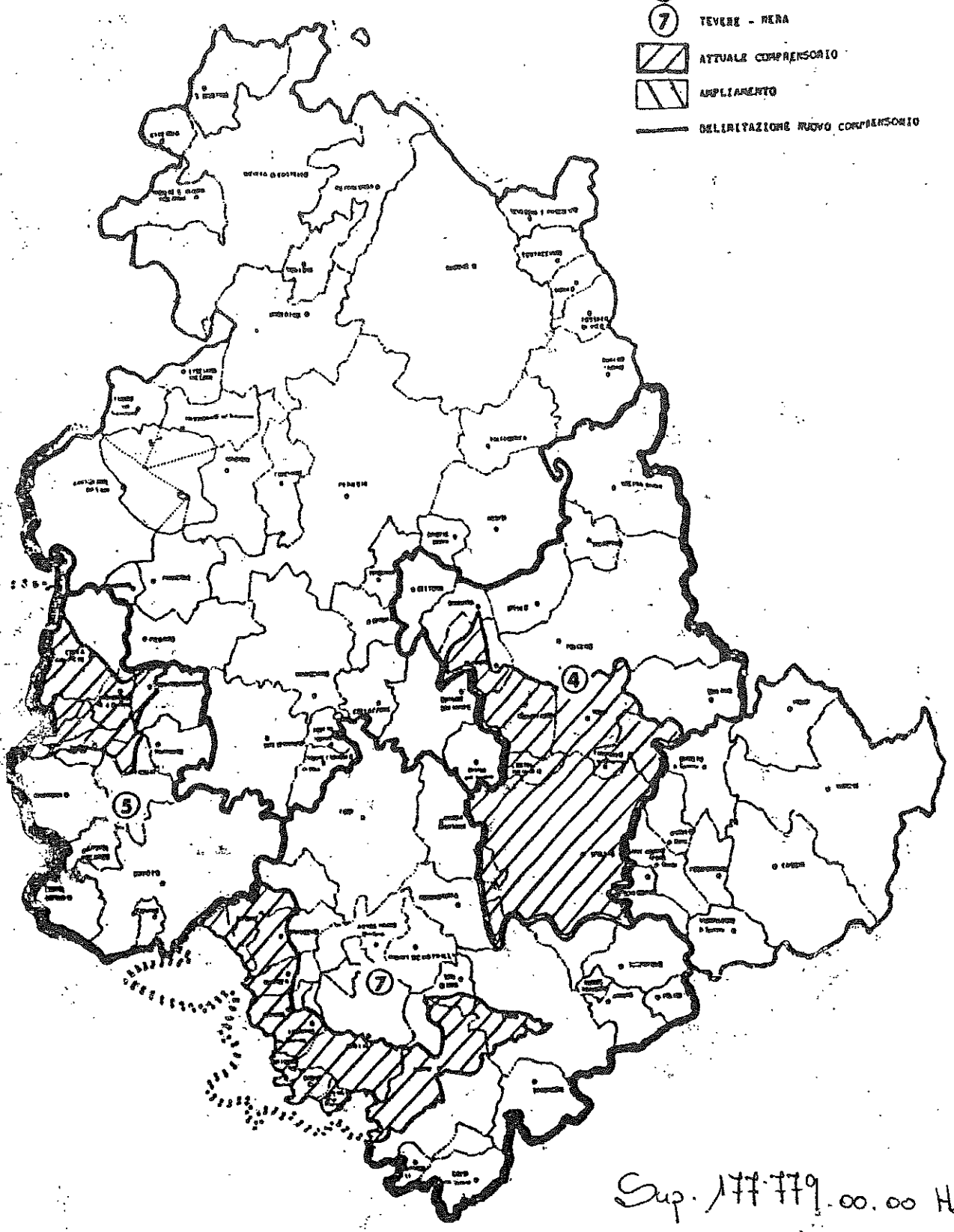
Art. 3.

L'E.N.E.L. è incaricato di notificare il presente decreto alle ditte interessate, nelle forme previste per gli atti processuali civili, dandone comunicazione alla Regione.

Art. 4.

Ai sensi dell'art. 12 della legge 22 novembre 1971, n. 865, i proprietari dei fondi serventi entro 30 gg. (trenta giorni) e non oltre, dalla notifica del presente decreto dovranno comunicare al Presidente della Giunta regionale tramite l'Ufficio difesa del suolo - 1° servizio - 4° settore - Sede di Terni (via Saffi, n. 6) se intendono

ALLEGATO "C"



Sup. 177.779.00.00 Ha

Scala 1:400.000